



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 28.03.2023

## INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2	Presupposto .....	4
Art. 3	Definizioni .....	4
Art. 4	Soggetti passivi .....	5
Art. 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo .....	5
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo .....	6
Art. 7	Determinazione della superficie tassabile .....	7
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali .....	8
Art. 9	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .....	9
Art. 10	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo .....	10
Art. 11	Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche .....	10
Art. 12	Determinazione della tariffa del tributo .....	11
Art. 13	Istituzioni scolastiche statali .....	12
Art. 14	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti .....	12
Art. 15	Piano economico finanziario .....	13
Art. 16	Articolazione delle tariffe del tributo .....	13
Art. 17	Tariffa per le utenze domestiche .....	14
Art. 18	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .....	14
Art. 19	Tariffa per le utenze non domestiche .....	15
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche .....	16
Art. 21	Obbligazione tributaria .....	17
Art. 22	Mancato svolgimento del servizio .....	17
Art. 23	Zone non servite .....	18
Art. 24	Riduzioni per le utenze domestiche .....	18
Art. 25	Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche .....	19
Art. 26	Cumulo di riduzioni .....	20
Art. 27	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni .....	20
Art. 28	Tributo giornaliero .....	20
Art. 29	Tributo provinciale .....	21
Art. 30	Dichiarazione di inizio occupazione .....	21
Art. 31	Dichiarazione di variazione o cessazione .....	23
Art. 32	Modalità e termini per il pagamento .....	25
Art. 33	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati..	26

Art. 34	Verifiche ed accertamenti .....	28
Art. 35	Rimborsi e compensazione .....	29
Art. 36	Funzionario responsabile .....	30
Art. 37	Sanzioni ed interessi .....	30
Art. 38	Rateizzazioni .....	30
Art. 39	Contenzioso .....	30
Art. 40	Trattamento dei dati personali .....	31
Art. 41	Norme finali e di rinvio .....	31
Art. 42	Entrata in vigore .....	31

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Gorgonzola, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Nelle utenze domestiche l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) o la presenza di arredi costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Nelle utenze non domestiche l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) ovvero quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONI**

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smistamento dei rifiuti urbani nonché lo spazzamento stradale e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. La classificazione dei rifiuti è definita dal Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e ss.mm.ii, e non è modificabile dal Comune. In particolare:
  - la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006;
  - la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006;
  - la definizione di rifiuti speciali è indicata nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
4. Per utenze non domestiche si intendono tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, con o senza scopo di lucro. Dalle utenze non domestiche sono escluse le attività agricole e connesse come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.Lgs 152/2006, modificato dal D.Lgs 116/2020.

#### **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

**ART. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
  - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile attraverso le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile, così come previsto dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013, è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali con altezza inferiore a m. 1,5.
5. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

**ART. 8**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di riduzione del 30 per cento.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
3. Nel caso delle attività di produzione industriale, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.
4. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, merci e prodotti finiti relativi al processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è

necessaria nel caso si tratti di attività industriali relativamente ai reparti di lavorazione nonché di attività agricole e connesse come definite dall'art. 2135 c.c.

## **ART. 9**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C, della parte IV, del sopra citato Decreto, riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo (l'utenza non domestica è tenuta in ogni caso a corrispondere la quota fissa della tariffa e il TEFA nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento). A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
5. Le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

**ART. 10**  
**RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. E' incluso anche il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione massima applicabile coincide con il totale della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo, come risulta da idonea documentazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, così come indicato dal successivo art. 11.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

**ART. 11**  
**PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica

certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, codice fiscale;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi da allegare alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e al rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

## **ART.12**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, sia per la quota fissa che quella variabile, è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

**ART.13**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF.

**ART. 14**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti quelli relativi al servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 15**  
**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente il gestore predispone il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli allegati necessari, secondo quanto previsto dalle deliberazioni e determinazioni in materia adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
5. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**ART. 16**  
**ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato L-quarter e L-quinqies del D. Lgs. 116/2020.
2. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
3. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Alle pertinenze delle utenze domestiche iscritte unitamente all'abitazione non si applica la parte variabile della tariffa.

**ART. 17**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

**ART.18**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche detenute da persone fisiche e occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarati, mediante comunicazione dell'intestatario dell'utenza e, considerati nel calcolo dell'importo dovuto, i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi.
3. Per le utenze domestiche detenute da persone fisiche sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Per ogni immobile la tassa è intestata a carico di un solo intestatario maggiorenne.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, previa dichiarazione, non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
7. I soggetti che risultano non iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e risultanti dimoranti in una determinata unità abitativa devono indicare il numero di occupanti l'immobile nella dichiarazione, qualora il contribuente ometta tale dato il numero di componenti è fissato in numero di due.

8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel territorio comunale, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
9. Qualora, a seguito di controlli effettuati, anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio rispetto a quanto dichiarato o quanto risultante dall'anagrafe comunale, verrà applicata la tariffa corrispondente.
10. Per le abitazioni tenute a disposizione, sia da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale che per i residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due unità.
11. Sono stabilite in misura di due unità i componenti degli alloggi tenuti a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti.
12. Per l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
13. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze non domestiche se detenute da una persona giuridica o da una persona fisica nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
14. Gli immobili utilizzati da associazioni che si occupano di accoglienza, in cui non è possibile determinare in modo puntuale il numero di occupanti, sono inseriti nella categoria tariffaria utenza domestica 100 "civili abitazioni". La superficie di riferimento è quella risultante nelle denunce ed in catasto urbano. Il numero di occupanti si presume quello massimo stabilito dalla normativa vigente sulla base dei posti letto dichiarati.

## **ART. 19**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

## **ART. 20**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato L-quarter e L-quinqies del D. Lgs. 116/2020.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è distinta se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono accatastati diversamente. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso che deve essere dichiarata dal contribuente ovvero accertata d'ufficio.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. I locali adibiti ad attività di Bed & Breakfast e similari sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 08 "Alberghi senza ristorante"; essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di

residenza del titolare dell'attività, la superficie di riferimento è quella risultante nelle denunce di inizio attività inviate al Comune e dovrà essere scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per uso domestico.

8. I locali adibiti ad appartamenti ammobiliati ad uso turistico, affittacamere e similari sono inseriti nella categoria tariffaria domestica relativa al numero di posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività. L'Ente si riserva di verificare i posti letto effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi i portali turistici di settore. In difetto di corrispondenza si procederà al recupero considerando il maggiore numero di posti letto presenti salvo prova contraria.

## **ART.21 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 31 del presente regolamento.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 31 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

## **ART.22 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

## **ART. 23**

### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal presente regolamento (artt. 30 e 31) viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 24**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, è riconosciuta una riduzione pari al 30% della quota variabile del tributo nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare e a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili in modo continuativo mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## **ART. 25**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso hanno diritto all'esenzione dal pagamento della parte fissa e della parte variabile.
2. Gli esercizi commerciali che abbiano rimosso macchine "mangia soldi" (slot machine) o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d'azzardo purché dichiarino contestualmente, con atto formale, la rinuncia ad una nuova installazione per un periodo non inferiore a 2 anni hanno diritto a una riduzione del 30 per cento della parte variabile per due anni. Tale riduzione decorre a partire dall'annualità successiva a quella di rimozione e alla contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la rimozione delle suddette macchine.
3. Gli esercizi commerciali che abbiano installato distributori di prodotti sfusi atti a ridurre il consumo di plastiche da imballaggio hanno diritto a una riduzione del 20 per cento della parte variabile, a patto che gli impianti restino in opera per un periodo non inferiore ai 2 anni; il diritto alla riduzione si acquisisce attraverso la presentazione della documentazione tecnica attestante l'installazione e la messa in funzione di tali impianti all'interno dell'attività e decorre dall'annualità successiva a quella di dichiarazione salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Da questa misura sono escluse la GDO e le strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq.
4. Per le utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio per l'anno successivo in modo continuativo. L'istanza sarà valida

anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

#### **ART. 26** **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, fra quelle previste dal presente regolamento, verrà applicata solo quella con percentuale di agevolazione maggiore.

#### **ART. 27** **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 salvo deroghe di legge.

#### **ART. 28** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. Per ciascun metro quadrato di superficie occupata la tariffa del tributo giornaliero è commisurata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Per ogni categoria la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone unico patrimoniale.

## **ART. 29**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **ART. 30**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio (a titolo esemplificativo richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni e concessioni) e la presenza di condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente e ha effetto anche per gli anni successivi.

4. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. La dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo e che devono essere comunicati come previsto dal successivo art. 31.
5. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori, nello specifico:
  - a) per le utenze domestiche: da un componente maggiorenne del nucleo familiare ivi residente o occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
6. La dichiarazione deve essere presentata dall'utente all'ufficio competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC.
8. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla stessa indicando il riferimento alla richiesta di inizio occupazione del servizio, il codice utenza ed utente e la data a partire dalla quale decorre il calcolo ai fini del pagamento della Tari.
9. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e eventuale indirizzo PEC;
  - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d. numero degli occupanti ivi incluso il numero di occupanti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
  - e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - f. data di inizio del possesso o della detenzione dei locali adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
  - g. la sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
  - b. generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto della società;
  - c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - d. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - e. data di inizio del possesso o della detenzione o della detenzione dei locali adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
  - f. la sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
10. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
11. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
12. In occasione di richieste di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), gli utenti devono effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa sui rifiuti.
13. In presenza di utenza domestica e di utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, entro i termini previsti dal comma 6, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali variazioni successive.

## **ART. 31**

### **DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, la variazione (a titolo esemplificativo, cambio indirizzo, acquisto nuovo immobile per utenze già attive, ospitalità di persone non residenti ...) e la cessazione dell'utenza, il sopraggiungere, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori, nello specifico:
  - a) per le utenze domestiche: da un componente maggiorenne del nucleo familiare ivi residente o occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione deve essere presentata dall'utente all'ufficio competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di variazione o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC.
6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio indicando il riferimento alla stessa, il codice utenza ed utente, la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, la variazione o cessazione del servizio.
7. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) i dati identificativi dell'utente e codice utente, in particolare per le utenze domestiche cognome, nome e codice fiscale e per le utenze non domestiche la denominazione societaria, partita IVA e codice fiscale, dati indentificativi del legale rappresentante;
  - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente per la spedizione dell'eventuale conguaglio;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, dati catastali, superficie calpestabile dell'immobile, destinazione d'uso dei singoli locali e codice utenza;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
  - g) la richiesta di riduzioni/esenzioni deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione, a titolo esemplificativo la copia dell'ultima bolletta di conguaglio delle utenze.
8. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla tassa hanno l'obbligo di dichiarare

il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza con gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della TARI.

9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 4 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salvo il venir meno della soggettività passiva nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **ART. 32**

### **MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-Legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, indicante la modalità di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, con i contenuti previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 (TITR, allegato A delibera ARERA 444/2019/R/rif).
3. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in conformità a quanto indicato nella deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
4. In presenza di una frequenza di riscossione ordinaria annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
5. La determinazione delle singole rate, di cui al comma precedente, avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti

vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo ordinario non è dovuto quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a euro 10,00.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel saldo dell'anno di riferimento o nel conteggio dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
10. Le somme accertate mediante avvisi di accertamento esecutivo, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
11. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è pari o inferiore ad euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

### **ART. 33**

#### **PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati.

2. Per le richieste scritte di informazioni il Comune invia la risposta motivata con posta elettronica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti:
  - a) i dati identificativi del contribuente (per le utenze domestiche: nome, cognome, codice fiscale, residenza e domicilio se diverso; per le utenze non domestiche: ragione sociale, P.IVA e C.F., sede legale/operativa se diverse e le generalità della persona fisica che ha sottoscritto l'istanza);
  - b) recapito postale o di indirizzo di posta elettronica o PEC al quale inviare la risposta;
  - c) il servizio a cui si riferisce l'istanza (reclamo/richiesta di informazione/richiesta di rettifica degli importi addebitati);
  - d) i locali e le aree scoperte a cui si riferisce l'istanza;
  - e) coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
4. Per le richieste di rettifica degli importi addebitati Il Comune invia la risposta motivata, con posta elettronica, entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. Le richieste di rettifica di importi, qualora abbiano riscontro positivo, si traducono in richieste di rimborso, per la quale l'art. 1, comma 164 della Legge 296/2006 prevede un termine di 180 giorni per l'emissione del provvedimento di rimborso.
5. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
6. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati nella risposta oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente e al presente regolamento;
  - b. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  - c. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - d. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

**ART. 34**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento

ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'avviso di accertamento stesso.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 35**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, ovvero qualora sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA, per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi.
3. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati o di rimborso, l'Ente procede ad accreditare l'importo pagato e non dovuto mediante:
  - a) compensazione in caso di presenza di debiti tributari pregressi;
  - b) rimessa diretta nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e non abbia più un'utenza assoggettabile alla TARI;
  - c) rimessa diretta qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;
  - d) compensazione direttamente nel primo avviso bonario utile in tutti i casi non previsti dalla lettera a), b) e c).
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori a euro 10,00.

**ART. 36**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

**ART. 37**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

**ART. 38**  
**RATEIZZAZIONI**

1. La disciplina delle dilazioni di pagamento per le entrate tributarie è prevista nel Regolamento generale delle entrate comunali.

**ART. 39**  
**CONTENZIOSO**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 come modificato dalla Legge del 31 agosto 2022, n. 130.

**ART. 40**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

**ART. 41**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI) ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 42**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023 (anno di riferimento), a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Il presente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti sostituisce il Regolamento già approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 30/03/2021.